



Parma, 03/08/2015

Segreteria Regionale Emilia Romagna

[Prot. n° 73/2015/SR-ER](#)

Al Sig. Provveditore regionale della
Amministrazione penitenziaria di
BOLOGNA

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio Relazioni Sindacali
Dip. Amministrazione Penitenziaria
ROMA

e, p.c.:

Al dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
ROMA

Oggetto: richiesta attivazione commissione arbitrale regionale PIR NTP.

Il Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria), nella persona del Segretario Regionale, Gianluca GILIBERTI, in servizio effettivo presso gli Istituti Penali di Parma,

PREMESSO

- Che in data 21 luglio 2015 in sede negoziale parte pubblica e parte sindacale appositamente convocata giungevano alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa Regionale in materia di Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 AQN e come esplicitamente previsto dall'articolo 20 del PIR, sottoscritto in data 06/11/2013 che demanda a futuro accordo la materia per la sua complessità e specificità.
- Che, come si evince da processo verbale, la Segreteria Regionale del Si.N.A.P.Pe non sottoscriveva il documento in argomento spiegando all'assise contrattuale come le clausole ostantive alla partecipazione del personale agli interpellati per i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti si pongano in contrasto con norme di rango superiore poste a tutela della salute anche dalla Carta Costituzionale.

Nello specifico il documento oggi impugnato così recita all'articolo 7 comma 4: *“atteso che, data la peculiarità del servizio traduzioni e piantonamenti, è richiesta l'idoneità incondizionata allo svolgimento dello stesso, cause ostantive alla partecipazione agli interpellati sono :*



Segreteria Regionale Emilia Romagna

- A) *Esenzione a vario titolo dai turni notturni;*
- B) *Provvedimenti di agevolazione oraria;*
- C) *Fruizione dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92;*
- D) *Limitazioni al servizio certificate dal medico del lavoro che risultino incompatibili con il pieno e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali NTP;*
- E) *Riconoscimento Causa di Servizio che risultino incompatibili con il pieno e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali NTP;*
- F) *Mancato assenso preventivo all'effettuazione di lavoro straordinario”.*

CONSIDERATO

Che il suddetto comma, unitamente al successivo comma 5 che prevede la sopravvenienza di tali ipotesi quale causa di esclusione e dunque generatrice di mobilità definitiva, risulta non in linea con il quadro normativo di riferimento per i seguenti motivi:

1) La fruizione dei permessi legge 104/92 accordata per legge, non intacca minimamente l'espletamento del servizio in considerazione anche dell'onere di programmazione del piano di assistenza. Unico limite funzionale potrebbe derivare dall'agevolazione prevista secondo la quale il tutelato dalla legge in argomento non è tenuto a prestazioni di lavoro straordinario. Ma tale limite funzionale viene superato dalla successiva previsione di cui alla lettera F. Lo stesso non può dirsi per il connesso vincolo di cui alla lettera A, ovvero “*esenzione a vario titolo dai turni notturni*” all'interno della quale ricadono anche i benefici di cui alla legge 104. Vincolo illegittimo sia per la portata discriminatoria di posizioni tutelate per legge, sia per illogicità in considerazione del fatto che il settore delle traduzioni prevede in maniera marginale l'effettuazione dei turni notturni, trattandosi per di più di incombenze diurne (si pensi alle movimentazioni per ragioni di giustizia o per visite ospedaliere) e comunque trattasi di un settore dalle molteplici sfaccettature che prevede anche incombenze amministrative con orari a turnazioni mattinali e pomeridiane fisse (ufficio automezzi – ufficio pianificazioni – ufficio servizi...);

2) Da medesima illogicità sono assistite le esclusioni di cui alle lettere D ed E relative a patologie “incompatibili”. Ritenendo in premessa che l'unico organo competente in materia sia la Commissione Medica Ospedaliera e che questa abbia unicamente la possibilità di dichiarare l'idoneità incondizionata, la totale inidoneità ovvero la parziale idoneità (qualora la patologia che ne è stata causa sia stata contratta per ragioni di servizio), la sussistenza di una causa di servizio che non abbia determinato la totale o



Segreteria Regionale Emilia Romagna

parziale inidoneità al servizio incondizionato nel Corpo a nulla rileva ai fini dell'espletamento del servizio presso il NTP. L'Amministrazione sarebbe dunque chiamata non ad accertare l'idoneità al servizio NTP (non previsto dal TU 3/57) ma l'idoneità al servizio (procedura prevista dal TU 3/57). Evidentemente implode tale previsione per assenza di supporto normativo.

PERTANTO

Considerato che il NTP è settore inglobato nei compiti della Polizia Penitenziaria, non possono sussistere limitazioni diverse rispetto a quelle previste per tutti gli altri servizi istituzionali, non potendo in nessun modo lasciar passare il concetto di servizi istituzionali di serie A e servizi istituzionali serie B.

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDE

L'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale per la verifica di quanto in premessa e per l'annullamento del Protocollo d'intesa regionale NTP con riapertura del tavolo negoziale sui punti in argomento .

Ai fini dell'esatta istruttoria si allega:

- ✓ PIR NTP sottoscritto in data 21 luglio 2015 con relativo verbale.

Distinti Saluti.

Il Segretario Regionale
Gianluca GILIBERTI

